Codice A1111C
D.D. 20 ottobre 2020, n. 554
Concessione temporanea a Terra Incognita S.r.l. dell'accesso al Forte di Exilles per riprese filmate.

ATTO DD 554/A1111C/2020 DEL 20/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Concessione temporanea a Terra Incognita S.r.l. dell'accesso al Forte di Exilles per riprese filmate.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del Forte in Exilles, nel Comune di Exilles (TO), via degli Alpini n. 1, che riveste l'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii. come da decreto 35/2019 del 6 marzo 2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte;

- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 112298 del 19.10.2020 la Terra Incognita S.r.l., con sede in Roma, via dell'Esperanto n. 71, ha richiesto la concessione per l'accesso al Forte di Exilles per la realizzazione di riprese filmate per la trasmissione RaiTre Kilimangiaro, che verranno messe in onda nell'ambito della rassegna "Il Cacciatore di Paesaggi" per la regia di Fabio Toncelli, volta a far conoscere i paesaggi più belli d'Italia;

- nella richiesta la Terra Incognita S.r.l. ha dichiarato che la troupe sarà composta da quattro persone, che le attrezzature saranno costituite da materiali leggeri (cavalletto, asta del fonico con il microfono e alcune borse), che non sono previsti allestimenti scenografici e che le riprese sono programmate per una durata massima di tre ore;

- la Terra incognita S.r.l., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha altresì dichiarato nella richiesta:

- che la finalità perseguita è di valorizzazione e promozione del bene culturale e del paesaggio;
- che gli introiti conseguenti saranno destinati esclusivamente alla copertura dei costi di produzione;

- di essere a conoscenza che la concessione di cui chiede il rilascio non potrà essere né ceduta né trasferita;

- di aver preso visione del Documento sull'uso e riproduzione di beni culturali approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 7-8572 del 22.03.2019 e che nessun uso diverso da quello dichiarato e autorizzato sarà legittimo senza ulteriore concessione;

- di essere a conoscenza che il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo;

- di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore;

- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o a cose e/o animali durante le riprese o in occasione delle attività preliminari e/o successive, manlevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità conseguente, come pure di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati alla Regione in occasione delle riprese;

- di essere consapevole che in caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto;

- contestualmente la Terra Incognita S.r.l. si è impegnata:

- a conservare per tutta la durata delle riprese la concessione rilasciata;
- a citare nei titoli di testa e di coda del filmato la dizione "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata;

- a realizzare la riproduzione a bassa risoluzione tale da non consentire un riutilizzo dell'immagine da parte di terzi non autorizzati;

- a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale);

- a trasmettere alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale), prima della riprese, una copia della polizza stipulata per l'assicurazione della responsabilità civile;

- a provvedere, al termine delle riprese, al ripristino dello stato dei luoghi;

- a rispettare le prescrizioni dettate nell'atto di concessione;

- la Terra incognita S.r.l. ha trasmesso alla Regione la polizza assicurativa Infortuni stipulata con Assimovie. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico della concessionaria.

Rilevato che presso il Forte di Exilles sono in atto, a cura della Regione, interventi di manutenzione, necessari per la conservazione di quanto oggetto di passati interventi di restauro;

vista la prescrizione impartita dal Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro circa la non percorribilità della zona della caponiera corta del Rivellino, ancora area di cantiere, prescrizione che dovrà essere osservata dalla Terra Incognita S.r.l.;

visto il Documento recante "Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii." approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019, secondo cui sono esenti dal canone gli utilizzi occasionali di beni culturali per finalità di valorizzazione del patrimonio senza scopo di lucro;

visto quanto dichiarato dalla Terra Incognita S.r.l. in merito alla finalità perseguita e alla destinazione degli introiti conseguenti esclusivamente alla copertura dei costi di produzione;

ritenuto di disporre la concessione temporanea alla Terra Incognita S.r.l., senza previsione di canone, dell'accesso al Forte di Exilles, per la realizzazione delle suddette riprese filmate, per una durata massima di tre ore, nell'osservanza delle prescrizioni sopra riportate;

visto lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Terra Incognita S.r.l., che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Società Terra Incognita S.r.l. per l'accesso temporaneo al Forte di Exilles, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- articoli 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 n. 23 e s.m.i.;
- D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

determina

- di disporre la concessione temporanea, senza previsione di canone, per una durata massima di tre ore, dell'accesso al Forte di Exilles a favore della Terra Incognita S.r.l., con sede in Roma, via dell'Esperanto n. 71, per l'effettuazione delle riprese filmate di cui in narrativa, nell'osservanza delle prescrizioni di cui in premessa;

- di approvare lo schema di Convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Terra

Incognita S.r.l., che definisce le condizioni tutte e le prescrizioni da osservarsi dalla Società Terra Incognita S.r.l. per l'accesso temporaneo al Forte di Exilles, schema allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 23 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto SILETTO.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Allegato

CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, C.F. 80087670016, rappresentata dall' ing. Alberto SILETTO, nella sua qualità di Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Torino, via Viotti n. 8, di seguito indicata anche come "Regione"

E

la Terra Incognita S.r.l., con sede in Roma, via dell'Esperanto n. 71, C.F./Partita I.V.A. 11788131008, rappresentata da Adriano MORABITO, nella sua qualità di legale rappresentante della società medesima, munito degli occorrenti poteri, come dichiara e garantisce, per la sottoscrizione della presente Convenzione, di seguito indicata anche come "Società"

di seguito, congiuntamente, anche "Parti".

Le Parti, come sopra rappresentate, premettono che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del Forte in Exilles, nel Comune di Exilles (TO), via degli Alpini n. 1, che riveste l'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. come da decreto 35/2019 del 6 marzo 2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte;

- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 112298 del 19.10.2020 la Terra Incognita S.r.l., con sede in Roma, via dell'Esperanto n. 71, ha richiesto la concessione per l'accesso al Forte di Exilles per la realizzazione di riprese filmate per la trasmissione RaiTre Kilimangiaro, che verranno messe in onda nell'ambito della rassegna "Il Cacciatore di Paesaggi" per la regia di Fabio Toncelli, volta a far conoscere i paesaggi più belli d'Italia;

- nella richiesta la Terra Incognita S.r.l. ha dichiarato che la troupe sarà composta da quattro persone, che le attrezzature saranno costituite da materiali leggeri (cavalletto, asta del fonico con il microfono e alcune borse), che non sono previsti allestimenti scenografici e che le riprese sono programmate per una durata massima di tre ore;

- la Terra incognita S.r.l., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ha altresì dichiarato nella richiesta:

  - che la finalità perseguita è di valorizzazione e promozione del bene culturale e del paesaggio;

  - che gli introiti conseguenti saranno destinati esclusivamente alla copertura dei costi di produzione;

  - di essere a conoscenza che la concessione di cui chiede il rilascio non potrà essere né ceduta né trasferita;

  - di aver preso visione del Documento sull'uso e riproduzione di beni culturali approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 7-8572 del 22.03.2019 e che nessun uso diverso da quello dichiarato e autorizzato sarà legittimo senza ulteriore concessione;

  - di essere a conoscenza che il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del

versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo;

- di essere a conoscenza che sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore;

- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o a cose e/o animali durante le riprese o in occasione delle attività preliminari e/o successive, manlevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità conseguente, come pure di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati alla Regione in occasione delle riprese;

- di essere consapevole che in caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto;

- contestualmente la Terra Incognita S.r.l. si è impegnata:

- a conservare per tutta la durata delle riprese la concessione rilasciata;

- a citare nei titoli di testa e di coda del filmato la dizione "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata;

- a realizzare la riproduzione a bassa risoluzione tale da non consentire un riutilizzo dell'immagine da parte di terzi non autorizzati;

- a consegnare una copia gratuita del prodotto realizzato alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale);

- a trasmettere alla Regione Piemonte (Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale), prima della riprese, una copia della polizza stipulata per l'assicurazione della responsabilità civile;

- a provvedere, al termine delle riprese, al ripristino dello stato dei luoghi;

- a rispettare le prescrizioni dettate nell'atto di concessione;

- la Terra incognita S.r.l. ha trasmesso alla Regione la polizza assicurativa Infortuni stipulata con Assimovie. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico della concessionaria;

- presso il Forte di Exilles sono in atto, a cura della Regione, interventi di manutenzione, necessari per la conservazione di quanto oggetto di passati interventi di restauro;

- conseguentemente il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha indicato come prescrizione per l'accesso al Forte ai fini delle riprese la non percorribilità della zona della caponiera corta del Rivellino, ancora area di cantiere, prescrizione che dovrà essere osservata dalla Terra Incognita S.r.l.;

- con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La Regione Piemonte concede alla Terra Incognita S.r.l. l'accesso temporaneo al Forte di Exilles per la realizzazione delle riprese filmate di cui in premessa, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 2 – Modalità e prescrizioni

Le riprese verranno effettuate per una durata massima di tre ore. Le riprese saranno eseguite dal personale della Società con una troupe di quattro persone. La concessione è subordinata al rispetto della prescrizione impartita dal Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro circa la non percorribilità della zona della caponiera corta del Rivellino, ancora area di cantiere.

La concessionaria sarà direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dalla medesima impiegate a qualsiasi titolo.

Saranno a carico della concessionaria tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore, come l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

Ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose e/o animali durante le riprese e nelle fasi di allestimento e disallestimento saranno imputabili esclusivamente alla Società che manleva la Regione da ogni responsabilità, sollevandola da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che dovesse essere avanzata in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione. La Società si assume altresì ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati alla Regione in occasione delle riprese. La Società medesima ha prima d'ora consegnato alla Regione copia della polizza assicurativa Infortuni stipulata con Assimovie, che si impegna a mantenere in vigore sino ad almeno trenta giorni successivi alle riprese. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico della concessionaria.

Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2018 e s.m.i. per quanto concerne gli obblighi del Datore di lavoro.

Art. 3 – Gratuità della concessione.

La concessione, visto il Documento recante "Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii." approvato con D.G.R. n. 7-8572 del 22.03.2019, secondo cui sono esenti dal canone gli utilizzi occasionali di beni culturali per finalità di valorizzazione del patrimonio senza scopo di lucro è assentita a titolo gratuito, in considerazione della finalità dichiarata dalla Società, di valorizzazione e promozione del bene culturale e del paesaggio e della destinazione degli introiti conseguenti esclusivamente alla copertura dei costi di produzione.

Saranno altresì a pieno carico della Terra Incognita S.r.l. tutte le spese inerenti la realizzazione delle riprese filmate.

La Società s'impegna a eseguire, al termine delle riprese, il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4 – Autotutela

La Regione Piemonte ha la facoltà di revocare la concessione a fronte di violazioni degli obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 5 – Efficacia

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Art. 6 – Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione che non si sia potuta risolvere bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso ad arbitri.

Art. 7 – Spese della Convenzione

Sono a carico della Terra Incognita S.r.l. le spese della presente Convenzione e in particolare le spese di bollo (T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986).

Della presente Convenzione è prevista la registrazione in caso d'uso (Tariffa Parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131).

Art. 8 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. agli indirizzi di seguito indicati:

per la Regione Piemonte: **patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it**

per la Terra Incognita S.r.l.: **terraincognita@legalmail.it**

Art. 9 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti e agli usi locali non incompatibili.

Art. 10 – Trattamento dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla Regione l'informativa sul trattamento dei dati personali e ne autorizza il trattamento ai fini del procedimento e dell'attuazione della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata oggetto di negoziazione tra di esse, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad essa, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte
ing. Alberto SILETTO
Responsabile del Settore
Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili,
Economato, Cassa Economale
Firmato digitalmente

Per la Terra Incognita s.r.l.
Il legale rappresentante
Adriano MORABITO
Firmato digitalmente